

FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014 - 2020
PROGRAMMA OPERATIVO AGRICOLTURA

Sottopiano 3

“Multifunzionalità della foresta e uso sostenibile delle risorse rinnovabili nelle aree rurali”

“Bando di selezione delle proposte progettuali per la costituzione di forme associative o consortile di gestione delle aree silvo-pastorali” approvato con Decreto dell’Autorità di gestione n°13329 del 22/04/2020, registrato alla Corte dei Conti il 15/05/2020 n. 477 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n°149 del 13 giugno 2020.

Aggiornato al 14/12/2020

id	Domanda	Risposta
1	In relazione alla definizione di "soggetti beneficiari" di cui all'articolo 2 del bando, si chiede se un'associazione no-profit, costituita come "Comunità di bosco" secondo la L.R. Regione Toscana n. 11 del 20/03/2018 e che gestisce con regolari contratti le aree forestali dei propri soci (proprietari privati e soggetti pubblici), può essere considerata soggetto beneficiario ai fini del bando in oggetto	Ai sensi dell'articolo 19 bis della legge regionale Toscana n. 39/2000, come modificata dalla legge regionale Toscana n. 11/2018 " Per comunità del bosco si intende l'insieme dei soggetti pubblici e privati che, in accordo, provvedono alla gestione attiva di aree boschive". Alla luce di tale definizione e in rapporto alle finalità del bando di selezione, le Comunità di bosco, così come definite secondo il citato articolo 19 bis, possono essere considerate soggetti beneficiari di cui all'articolo 2 del bando di selezione, purché in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 7 del medesimo bando di selezione.
2	In relazione al punto 3.2 Obiettivo e al punto 3.3 - Azione del bando, si chiede se, essendo l'associazione già stata costituita nell'anno 2019 e non prevedendo attualmente alcuna modifica statutaria o la costituzione di nuove forme associative o consortili, la sua partecipazione al bando limitata all'intervento 1 animazione territoriale, al fine di incrementare il numero di soggetti pubblici e privati soci dell'associazione e di migliorare le modalità di gestione sostenibile del bosco, è comunque coerente con le finalità previste. Più espressamente, è necessario per partecipare al bando prevedere la costituzione di una nuova forma associativa o consortile?	Per partecipare al bando non è necessario prevedere la costituzione di una nuova forma associativa o consortile. In particolare, per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 1 dell'articolo 3.3 del bando, le forme associative già costituite possono presentare domanda di sostegno al fine di poter realizzare azioni di sensibilizzazione e informazione per far conoscere la loro realtà ad altri soggetti in modo da ampliare la loro associazione.

3	<p>La scadenza del bando è prevista per domenica 13/12/2020. Qual è l'ultimo giorno utile per presentare la domanda di partecipazione?</p>	<p>Se la scadenza di un termine cade in un giorno festivo, la proroga del termine stesso al successivo giorno non festivo rappresenta un principio di carattere generale, il principio della posticipazione 'ipso iure', disciplinato dalla vigente legislazione, contenuta nel secondo e terzo comma dell'art. 2963 c.c. Pertanto l'ultimo giorno utile per presentare la domanda di sostegno per il bando è il 14/12/2020.</p>
4	<p>Allegato 8 - Criterio di selezione. C.1 Capacità di aggregazione dei soggetti coinvolti nella proposta progettuale I soggetti coinvolti possono essere anche non possessori di superfici forestali ma portatori di contributi aggregativi utili alla filiera? Ci riferisce ad esempio ad una associazione di promozione del territorio. Tali soggetti concorrono ad alimentare il punteggio del criterio C.1 secondo 1 punto ogni 2 soggetti coinvolti?</p>	<p>Ai sensi dell'articolo 2 del bando di selezione i soggetti beneficiari sono <i>"le forme associative o consortili costituite (o costituende) da soggetti proprietari o gestori di superfici silvo-pastorali pubbliche, private o collettive..."</i>. Pertanto i soggetti coinvolti all'interno della forma associativa, che concorrono ad alimentare il punteggio del criterio C.1 dell'Allegato 8 – Criteri di selezione, devono essere proprietari o gestori di superfici silvo-pastorali. Nulla vieta, però, che i soggetti coinvolti all'interno dell'associazione siano portatori di contributi aggregativi utili alla filiera. Essi, però, non concorrono all'attribuzione dei punteggi di cui all'allegato 8.</p>
5	<p>Che cosa si intende per "superficie territorialmente contigua" (minimo 30 ettari)? è possibile avere una spiegazione più esaustiva?</p>	<p>Per superficie territorialmente contigua si intende una superficie senza soluzione di continuità, cioè un corpo unico. Ai sensi dell'articolo 7.3, comma 2, del bando di selezione, le aree interessate devono avere una superficie minima territorialmente contigua di almeno 30 ettari a "bosco o aree assimilate a bosco" ma possono estendersi anche a superfici agricole/pascolive intercluse e/o contigue, fino ad un massimo del 50% della superficie a "bosco o aree assimilate a bosco".</p>
6	<p>Relativamente alla partecipazione di proprietari privati al progetto, è necessario che prima della presentazione abbiano già firmato un contratto di affitto/gestione del terreno con la forma associativa che presenta il progetto o è sufficiente elencarli nell'Allegato 3 e far firmare loro l'allegato 4 (dichiarazione sostitutiva)?</p>	<p>Ai sensi dell'articolo 7.3, comma 1, del bando di selezione <i>"i soggetti componenti della forma associativa o consortile, costituita o costituenda, devono avere alla data di presentazione della domanda di sostegno, la titolarità o il possesso delle superfici oggetto della proposta progettuale, pena la non ammissibilità della domanda di sostegno"</i>. Pertanto, se i soggetti privati, proprietari delle superfici coinvolte nella proposta progettuale, partecipano alla forma associativa è sufficiente la compilazione degli Allegati 3 e 4. Qualora, invece, i privati non partecipano direttamente alla forma associativa, pur essendo titolari delle superfici oggetto della proposta progettuale, è necessario che la forma</p>

		associativa abbia, alla data di presentazione della domanda di sostegno, il possesso delle superfici coinvolte, pena la non ammissibilità della domanda di sostegno.
7	In merito al bando per la costituzione di forme associative o consorzi di gestione delle aree silvo-pastorali, vorrei chiederle solo tre cose: 1) scadenza Bando 2) durata progetto 3) se i partner che non hanno titolo di proprietà o di possesso su terreni, come la partecipazione dell'istituto comprensivo scolastico ad esempio, rientrano nel criterio di selezione C, C1.	In merito al punto 1) si veda la risposta al quesito con id 3 delle FAQ. In merito al punto 2) si precisa che la durata del progetto viene determinata dal beneficiario, fermo restando l'art. 8.1 del bando secondo il quale "sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno [...] fino al 31 marzo 2025." In merito al punto 3) si veda la risposta al quesito con id 4 delle FAQ.
8	[...] chiediamo conferma circa la circostanza che il finanziamento sia diretto in via esclusiva alla copertura delle spese di progettazione e studio di fattibilità sulla formazione di un consorzio per la realizzazione delle finalità di gestione proposte nel bando. Detto altrimenti, chiediamo se il bando vada a finanziare unicamente la fase progettuale non essendo poi coperti i costi di effettiva realizzazione di quanto proposto (costituzione del consorzio etc). Pertanto, non risulterebbe necessario, ai fini dell'integrazione delle condizioni del bando, portare a concreta realizzazione quanto proposto.	L'articolo 7.1 del bando prevede che in caso di forma associativa o consortile costituenda, la domanda di sostegno deve essere accompagnata da una scrittura privata contenente l'impegno da parte dello stesso a costituirsi nel termine di 60 giorni dalla notifica di ammissibilità del beneficio. Ne deriva che il consorzio e/o l'associazione deve poi essere effettivamente costituita. Si evidenzia, infatti, che l'art. 8 del bando, per l'intervento di cui al punto 2 dell'articolo 3.3 "costituzione e prima gestione di forme associative o consorzi" prevede, tra le spese ammissibili, anche i "costi per spese amministrative relative alla costituzione e prima gestione di consorzi o di altre forme associative, variazioni statutarie di gestione di consorzi o di altre forme associative già costituite, spese notarili".
9	[...]ai fini dell'ammissibilità, la superficie territorialmente contigua di cui all'articolo 7.3 (30 ettari) può includere un'area accorpata di almeno 30 ettari e anche altre distaccate di superficie inferiore?	Ai fini dell'ammissibilità la superficie a "bosco o aree assimilate a bosco", di cui all'articolo 7.3, deve essere costituita da almeno 30 ettari di superficie territorialmente contigua. Fermo restando il precedente requisito di ammissibilità, possono essere considerate anche altre superfici distaccate e non contigue, funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati nella proposta progettuale in coerenza con le finalità del bando.

10	<p>In merito al bando in oggetto, visto l'articolo 10 "documentazione richiesta", alla cui lettera C è richiesta "copia degli atti deliberativi di approvazione da parte dei consigli comunali", è esclusa, pertanto, la possibilità di una delibera di giunta comunale?</p>	<p>In merito alla documentazione richiesta alla lettera C dell'art.10 del bando, si conferma che nel caso di partecipazione all'associazione da parte dei Comuni è necessario allegare copia della delibera del consiglio comunale, avuto riguardo alla natura dell'impegno e a quanto disposto dal decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico degli Enti Locali), articolo 42, comma 2.</p>
11	<p>In relazione ai criteri di selezione (allegato 8) le aree a pioppeto (non contigue ad aree forestali esistenti) possono essere considerate aree forestali o aree assimilate?</p>	<p>Le aree a pioppeto (non contigue ad aree forestali esistenti) non possono essere considerate nè aree forestali nè aree assimilate. Al riguardo si richiama la definizione di bosco e di aree assimilate a bosco di cui all'art. 3, commi 3 e 4 e dell'art. 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34.</p> <p>Tali aree possono essere inserite nel progetto solo se rientranti tra quelle agricole/pascolive, intercluse e/o contigue, fino ad un massimo del 50% della superficie a "bosco o aree assimilate a bosco", come indicato all'articolo 7.3 del bando.</p>

12	<p>In caso di associazione già costituita è possibile, tramite l'attività di animazione territoriale prevista dal bando, estendere l'area dell'associazione? In questo caso, ai nuovi potenziali soci (già identificati), in fase di presentazione del bando, sarà necessario chiedere una scrittura privata in cui si impegnano ad aderire all'associazione entro 60 giorni dalla notifica di ammissibilità del beneficio?</p>	<p>L'attività di animazione territoriale ai sensi dell'art. 3.3 punto 1 del bando ha come obiettivo la promozione della gestione sostenibile e la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali di proprietà privata, pubblica e collettiva. Attraverso tale attività l'associazione ha anche la possibilità di far conoscere la propria realtà sul territorio e potenzialmente allargare la base associativa.</p> <p>Pertanto, fermo restando il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 7.3 del bando, in sede di presentazione della domanda di sostegno, non è necessario allegare alcuna scrittura privata in cui i nuovi potenziali soci si impegnano ad aderire all'associazione.</p> <p>Si precisa che, qualora tali nuovi soci e le relative superfici rappresentate siano determinanti per il raggiungimento dei requisiti minimi di ammissibilità di cui all'art.7 del bando, ovvero per una utile collocazione in graduatoria a seguito di selezione, occorre che il soggetto beneficiario dimostri la disponibilità dei potenziali nuovi soci ad aderire all'associazione con la sottoscrizione dei documenti previsti dal bando e dagli allegati, impegnandosi al contempo ad aggiornare la base associativa entro i termini specificati nell'art.7 comma 7.1 e nella domanda di sostegno.</p>
13	<p>E' possibile finanziare, tramite il bando, la costituzione delle forme associative per la gestione separata dei domini collettivi di una o più Comunità, ai sensi della legge 168 del 2017? Quali forme giuridiche sono raccomandate in questo caso?</p>	<p>Ai sensi dell'art.2 del bando tra i soggetti beneficiari rientrano le forme associative o consortili costituite (o costituende) da soggetti proprietari o gestori di superfici silvo-pastorali pubbliche, private, collettive, tra le quali pertanto può rientrare la costituzione di forme associative per la gestione separata dei domini collettivi. La partecipazione all'associazione, che potrà avere qualsiasi forma giuridica tra quelle riconosciute dalla normativa vigente, deve in ogni caso essere approvata dagli organi deliberativi di ogni singola Comunità.</p>
14	<p>Nel caso di un'associazione già costituita che comprende più di 52 soggetti, il punteggio che viene attribuito è 1 (perché viene riconosciuto come soggetto singolo) o è 26 perché si riconoscono tutti i soggetti che ne fanno già parte?</p> <p>Se l'associazione già costituita viene riconosciuta come entità composta da più soggetti, l'allegato 4 non deve essere compilato, in quanto il modello 3 comprende già l'elenco di tutti gli associati?</p>	<p>In merito al Criterio di selezione C.1 "Capacità di aggregazione dei soggetti coinvolti nella proposta progettuale" sono considerati i singoli soggetti coinvolti nella proposta progettuale. Nel caso di un'associazione già costituita che comprende più di 52 soggetti coinvolti il punteggio è 26 (che rappresenta il massimo riconoscibile per il criterio C.1)</p> <p>In caso di associazione già costituita l'allegato 4 deve in ogni caso essere compilato in quanto rappresenta una dichiarazione resa da ciascun soggetto coinvolto nella proposta progettuale.</p>

15	<p>Il bando attribuisce punti in funzione della superficie pubblica coinvolta. Al fine della giusta attribuzione del punteggio, si chiede se per superfici pubbliche si intendono le superficie di Enti Pubblici (Stato, Regioni, Comuni, Demanio) o anche superfici di altri Enti. La domanda nasce dal fatto che in Piemonte i Piani Forestali Territoriali della Regione Piemonte includono nelle superfici pubbliche le proprietà degli Enti Pubblici e di altri Enti quali l'Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero, parrocchie, congregazioni, Confraternite, Opera Pia, l'Acquedotto, Fondazioni... per cui le superfici pubbliche già censite in questi Piani comprendono queste tipologie di aree pubbliche.</p> <p>Si chiede, inoltre, se gli Usi Civici comunali, sono considerati superfici pubbliche.</p>	<p>Ai fini del presente bando sono considerate superfici pubbliche le superfici appartenenti a Enti pubblici territoriali (Stato, Regioni, Province, Comuni, Aree metropolitane, Comunità Montane). La presenza di eventuali usi civici non altera la natura della proprietà della superficie su cui essi gravano.</p>
16	<p>Il bando ammette il riconoscimento fino al 10% di spese generali. Facendo riferimento, ad esempio, all'allegato 7 "Prospetto Finanziario" del Bando, tipologia B (pag. 31), i costi delineati ai punti a), c) e d) sono indubbiamente mere spese tecniche dei professionisti che dovranno redigere, in caso di finanziamento, gli studi sulle aree interessate; le spese generali, quindi, a cosa corrispondono? Sono le spese per stampa, viaggi, incontri, telefonate, internet, spese di soggiorno ecc.?</p>	<p>In riferimento all'allegato 7 del bando "Prospetto Finanziario", "B-tipologia di spesa di cui all'articolo 8.1 punto 2", per spese generali si intendono tutte le altre spese non classificate nel bando per la realizzazione dell'intervento per il quale è stata presentata domanda di sostegno. Tali spese ai sensi dell'art. 8.2 sono riconosciute a forfait, non necessitano di rendicontazione a consuntivo e devono essere pertinenti all'intervento per il quale si presenta domanda di sostegno.</p>
17	<p>Facendo riferimento alle FAQ finora pubblicate, al punto 9) relativamente all'area minima accorpata, da cui risulta che oltre a tale superficie, sono ammissibili a finanziamento e fanno punteggio anche tante proprietà distaccate; si chiede se, ad esempio, un elevato numero di particelle catastali boscate sparse nel territorio montano di vari proprietari, non contigue, fanno comunque cumulo: ad esempio, 1.000 particelle di 12 proprietari privati diversi, mediamente di 2.000 mq/cadauna, sparse nel territorio e mai contigue tra di loro, che in totale fanno però 200 ha, vengono conteggiate come 200 ettari privati e danno 9 punti.</p>	<p>Si l'esempio citato è corretto, purché tali superfici siano funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati nella proposta progettuale e siano in coerenza con le finalità del bando come già chiarito nella risposta con id n°9.</p>

18	<p>Si chiede conferma che una PMI, il cui statuto preveda tra l'altro un governo "democratico", un socio un voto, e che sia autorizzata a richiedere ed usufruire di tutti contributi ed agevolazioni regionali, nazionali e comunitari al fine di migliorare i terreni dati in concessione da parte dei proprietari con delle modalità contrattualmente concordate, possa beneficiare dei contributi del bando di cui all'oggetto;</p>	<p>Il bando non fornisce specifiche riguardo la forma giuridica dell'associazione costituenda o costituita. Pertanto non si ravvisano motivi ostativi alla partecipazione di una PMI al bando in questione.</p>
19	<p>considerando che siamo una PMI costituenda, che già dall'inizio del corrente anno abbiamo iniziato l'attività di individuazione e sensibilizzazione dei proprietari, che questa azione di animazione è ancora in corso e continuerà anche dopo la costituzione della società, siamo a chiedere se i costi sino a qui sostenuti e che andremo a sostenere possano beneficiare dei contributi in oggetto. Letto che all'art. 8.1 viene citato "sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla presentazione della domanda di sostegno", e che per presentare la domanda occorre allegare la documentazione di cui all'art. 10 la cui redazione comporta dei costi, costi che devono necessariamente essere sostenuti prima di presentare la domanda, chiediamo, come dobbiamo procedere affinché gli stessi possano beneficiare dei contributi in menzione? Inoltre se la domanda viene inoltrata da una società costituenda, chi e con che titolo potrà firmare la suddetta visto che non esiste ancora un "legale rappresentante", (così come per tutti gli altri documenti richiesti).</p>	<p>Nel ribadire quanto riportato all'articolo 8.1 del bando, si precisa che per "spese sostenute a partire dalla presentazione della domanda di sostegno" devono intendersi quelle oggetto di fatturazione o dimostrate da altro documento contabile emesso successivamente alla data suindicata. Come specificato nell'allegato 1 del bando, in caso di associazione costituenda, il modello di domanda deve essere accompagnato da una scrittura privata contenente l'impegno del soggetto beneficiario a costituirsi nel termine di 60 gg dalla notifica di ammissibilità. Nello stesso documento dovrà essere indicato il rappresentante legale, anche se provvisorio, dell'associazione costituenda.</p>
20	<p>Al fine di dimostrare la titolarità del diritto ad intervenire su di una proprietà da migliorare (punto D), è considerato documento idoneo un contratto di comodato d'uso debitamente registrato? In ogni caso una società costituenda non sarebbe in grado di produrre nessun tipo di documento di titolarità sui terreni oggetto degli interventi, in quanto inesistente come personalità giuridica.</p>	<p>Si precisa che il possesso delle superfici su cui si realizza il progetto non deve essere dimostrato dall'Associazione (costituita o costituenda), ma tale dimostrazione è a carico dei soggetti coinvolti (proprietari o titolari della gestione delle superfici), quindi degli associati o di quelli che intendono associarsi. Per tale finalità detti soggetti devono sottoscrivere l'allegato n. 4 del bando.</p>

21	Al fine di conteggiare correttamente le estensioni di pineta contigue, chiediamo se l'attraversamento di una strada consideri interrotta la contiguità dell'area. I terreni di alcuni proprietari sono a "cavallo" della strada ss 62 della Cisa, che per 4 km attraversa la pineta.	L'attraversamento di una strada non interrompe la contiguità dell'area. Al riguardo si richiama quanto stabilito al comma f) dell'articolo 4 del D.lgs. 34/2018.
22	E' possibile includere nella proposta progettuale aree forestali percorse dal fuoco?	Nella proposta progettuale possono essere inserite le aree forestali percorse da incendio in quanto, ai sensi della normativa vigente, mantengono l'originaria classificazione a bosco. Tuttavia la proposta progettuale deve tenere conto delle norme in materia di incendi boschivi a scala regionale e nazionale (con particolare riferimento alla Legge 21 novembre 2000, n. 353 - Legge quadro in materia di incendi boschivi) mettendo in evidenza i vincoli, le prescrizioni e i divieti a cui sono sottoposte le aree sopracitate.
23	Se un ente pubblico (Comune) è socio della forma associativa (Comunità di Bosco), quali documenti sono necessari affinché sia possibile considerare i terreni dell'ente all'interno della proposta progettuale?	Nel caso di partecipazione di un ente pubblico (Comune) occorre allegare, in particolare, i documenti di cui alle lettere C) e D) dell'articolo 10 del bando, così come precisato nella risposta con id n°10.
24	Nel caso di terreni in comproprietà, è necessario che tutti i comproprietari siano soci della forma associativa o è possibile allegare una auto-dichiarazione della loro approvazione? In tal caso esiste un modulo da compilare?	In caso di terreni in comproprietà è possibile allegare una dichiarazione di assenso da parte del/dei comproprietario/i ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
25	Il progetto metterà in condizione la nostra società di essere il gestore delle proprietà forestali coinvolte mediante la stipula di un rapporto contrattuale. E' ammissibile la possibilità che la nostra società possa essere sia gestore delle superfici che socio della costituenda cooperativa?	Se la società è gestore dei terreni e vuole far parte della costituenda cooperativa diventa automaticamente socio di essa.
26	E' ammissibile che uno dei soci della costituenda cooperativa sia nello stesso tempo fornitore/consulente del progetto?	Si ritiene che un socio della costituenda cooperativa possa essere fornitore/consulente del progetto. In tal caso si richiama anche quanto riportato nell'ID n. 4

27	Partner del progetto: nel caso sia una azienda, è ammissibile la rendicontazione delle spese del personale, e se sì con quale criterio (esempio, tabellario del MISE)?	Il rendiconto delle spese sostenute deve essere presentato dal soggetto beneficiario (quindi dall'associazione), ai sensi dell'articolo 12 del bando, con riferimento alle sole spese ritenute ammissibili e riportate all'articolo 8.
28	Fornitori: vorremmo includere nel progetto un piano di comunicazione specifico e su base regionale (esempio, Sardegna), per ampliare la platea potenziale di proprietari da coinvolgere nella futura cooperativa. E' possibile considerarla come spesa ammissibile?	Il piano di comunicazione deve essere coerente con gli obiettivi progettuali che, a loro volta, dovranno essere individuati tenendo conto delle finalità puntualmente descritte all'articolo 3 del bando, punto 3.1.
29	L'allegato 4 (Modello dichiarazione sostitutiva del Titolo di possesso) può essere compilato da uno soltanto dei comproprietari, allegando relativa delega? Nel caso, quest'ultima potrebbe essere una semplice delega firmata dai vari comproprietari con annesse copie dei documenti di identità o è necessario presentare un atto di procura?	Vedasi la risposta con id 24
30	Nell'allegato 5, come da art. 13 lettera c) del bando, i soggetti beneficiari si impegnano a non effettuare modifiche sostanziali per 5 anni dalla data di pagamento del saldo finale che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione della Proposta progettuale, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. A tal riguardo si potrebbe avere una descrizione delle casistiche che potrebbero essere considerate modifiche sostanziali? Ad esempio, l'uscita di uno dei soci in questo arco temporale potrebbe essere intesa come una modifica sostanziale?	<p>Non è possibile individuare a priori le fattispecie che possono essere considerate modifiche "sostanziali". Lo stesso vale per l'esempio riguardante l'uscita di uno dei soci. Si ribadisce, pertanto, quanto riportato all'articolo 13 lettera c) del bando e nell'allegato 5.</p> <p>Al riguardo sarà l'Autorità di Gestione a valutare "sostanziali" o meno le modifiche che i soggetti beneficiari eventualmente proporranno di apportare al progetto, tenendo conto della possibile alterazione della natura, degli obiettivi e delle condizioni di attuazione del progetto stesso.</p>
31	Il progetto viene presentato da un Consorzio forestale di II livello, costituito da Consorzi Forestali di primo livello e da 1 Uso Civico. Il Consorzio di II livello offre servizi ai propri associati e, attraverso il progetto CIPE, intende realizzare delle attività per aumentare il numero di soci e di ettari in gestione da parte dei propri soci di primo livello. In altre parole, il Consorzio di II livello non ha e non intende acquisire nell'ambito del progetto una gestione diretta di boschi, ma svolge attività in favore dei propri soci (Consorzi e Uso Civico) affinché loro potenzino e qualifichino il proprio patrimonio forestale e base sociale. A	Il numero di soggetti coinvolti nella proposta progettuale che concorreranno alla determinazione del punteggio di cui al punto C dell'allegato 8 del bando sono i singoli possessori delle superfici interessate dal progetto.

	<p>fine progetto, i soci di primo livello avranno un aumento di soci, di ettari in gestione e qualificano il proprio patrimonio forestale. In sede di valutazione del progetto, considerato che le attività di progetto coinvolgono le aree territoriali degli associati, per i criteri di cui al punto C, è possibile considerare e conteggiare /valorizzare il numero di soci proprietari e gli ettari in gestione dei Consorzi di primo livello e dell'Uso Civico, anche se non sono in gestione diretta?</p>	
32	<p>Lo stesso Consorzio di II livello prevede nel suo progetto CIPE la costituzione di nuove realtà consortili di primo livello, su due altre aree territoriali limitrofe. In tal caso, è possibile un partenariato con altri soggetti (1 pubblico e 1 privato) che, nell'ambito del medesimo progetto, danno vita a 1 o 2 nuovi consorzi di primo livello? Tali nuovi consorzi avranno una propria personalità giuridica e poi si assoceranno al Consorzio di II livello. Le risorse di progetto possono essere distribuite tra i partner di progetto o devono restare in capo al capofila? La nascita di nuovi Consorzi permette di raggiungere i 4 punti di cui al criterio A, anche se il capofila del progetto è un Consorzio di II livello già costituito?</p>	<p>Il bando prevede che il soggetto beneficiario sia titolare della gestione del progetto il quale deve avere carattere di unitarietà, sia per quanto riguarda l'omogeneità del territorio in cui si sviluppa che per l'individuazione degli obiettivi. Ciò premesso si rappresenta che il punto 7.1 prevede che il soggetto beneficiario può presentare una o più domande di sostegno, relative a diverse aree territoriali, redatte esclusivamente secondo quanto previsto dall'Allegato 1, accompagnate dalla rispettiva Proposta di progetto. Inoltre, ciascuno dei soggetti che intende costituirsi nelle forme previste dal bando può presentare istanza come "forma associativa o consortile costituenda" rispettando i criteri e i requisiti stabiliti dal bando stesso.</p> <p>Si precisa che il punteggio di cui al punto A.2 dell'allegato 8 è riservato ai soggetti beneficiari che inoltrano istanza in qualità di "forma associativa o consortile costituenda".</p> <p>In merito alla possibilità di attribuire quote delle risorse finanziarie a eventuali partner, si fa presente che il contributo, ai sensi dell'articolo 4 del bando, è diretto ai soggetti beneficiari per la copertura delle spese ammissibili indicate all'articolo 8.</p>
33	<p>Ai fini dell'identificazione delle aree montane (criterio di valutazione B4.1), come ci si deve comportare per i territori siti in Comuni che il SIM identifica come "parzialmente montani"? Si può fare riferimento alla classificazione dei territori montani ai fini regionali (ad es Art. 3 LR 82/2000 Regione Toscana)?</p>	<p>A seguito dell'abrogazione dell'art. 1 della L. 991/52, ai fini dell'individuazione delle aree montane all'interno dei comuni definiti "parzialmente montani" per le quali sarà applicato il criterio di valutazione B4.1, è possibile far riferimento alla specifica normativa regionale</p>
34	<p>Nelle spese ammissibili per l'intervento di cui al punto 1 lettera b) e 2 lettera a) cosa si intende per "costi per attività di studio, indagine, ricognizione e censimento dei beni sulla zona interessata dal progetto necessari: i) all'individuazione degli elementi costitutivi della struttura associativa o consortile di gestione delle proprietà silvo-pastorali, al</p>	<p>Si richiama quanto riportato nella risposta con id 19.</p>

	fine di determinare una strategia di sviluppo locale volta a migliorare le modalità di gestione delle superfici interessate ed a valorizzare le vocazioni produttive e ambientali locali". Tali studi non sono gli stessi che andrebbero fatti a priori per individuare le superfici con cui aderire al progetto e definire un eventuale statuto associativo che in caso di assegnazione del contributo va registrato entro 60 giorni?	
35	Nelle spese ammissibili per l'intervento di cui al punto 2 dell'articolo 3.3 è possibile considerare tra i costi descritti nel punto d) anche spese relative alla realizzazione di piani di assestamento/gestione; consulenza per ottenimento di ecocertificazioni; costi inerenti l'ottenimento di ecocertificazioni; costi per il mantenimento per almeno 5 anni di ecocertificazioni? Se così non fosse, i costi sopracitati rientrerebbero comunque tra le spese ammissibili ed in quale punto del prospetto finanziario (Allegato 7 - B) andrebbero inserite?	Tra le spese ammissibili di cui all'art. 8.1 del bando, per l'intervento di cui al punto 2 dell'articolo 3.3, lettera d), sono incluse quelle relative al piano pluriennale, così come definito nell'allegato 2 del bando. Il costo sostenuto per la consulenza per l'ottenimento di ecocertificazioni può essere inserito tra quelli di cui al punto a) per l'intervento previsto al punto 2 dell'articolo 3.3. Altre tipologie di costi non sono ammissibili ai fini del presente bando.
36	In caso di adesione di uno o più comuni, quali informazioni sono richieste al sindaco, in qualità di legale rappresentante del comune, nell'allegato 4 per le voci di cui alle note 1 e 2?	Nel ribadire quanto riportato nella risposta con id n° 10, nel caso di specie, per l'informazione di cui alla nota 1 può essere inserita la dicitura " <i>rappresentante pro tempore (Sindaco) del Comune di</i> , <i>proprietario delle superfici</i> "; per l'informazione di cui alla nota 2 si ritiene che, trattandosi di proprietà di un Ente pubblico territoriale, la compilazione di tale campo possa essere omessa.
37	Un Comune dell'Appennino ha numerose frazioni e ciascuna di esse ha dei terreni boscati intestati come "Frazionisti di Nome Località". Si tratta di usi civici. Tali terreni, queste superfici, possono quindi essere considerati come proprietà pubblica?	Sulla base delle informazioni fornite nella richiesta di chiarimenti che si riscontra, si ritiene che le superfici indicate possano essere considerate pubbliche qualora siano di proprietà di Enti pubblici territoriali. Si richiama, al riguardo, la risposta con id n° 15.
38	Il bando prevede, in maniera iniqua, una suddivisione di risorse per 4/5 al sud e soltanto del 20% delle risorse al centro-nord (ossia solo il 20% dei contributi andranno a 2/3 del territorio italiano). Nel caso in cui i progetti che verranno presentati al centro-sud non utilizzeranno tutte le risorse disponibili, il disavanzo sarà utilizzato per finanziare anche alcuni progetti del centro-nord?	Il bando non prevede esplicitamente la possibilità di allocare in maniera diversa le risorse rispetto alla distribuzione geografica stabilita dalla Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 e Delibera CIPE n. 53 del 1° dicembre 2016, ma unicamente quanto segue: "L'Autorità di Gestione si riserva di effettuare ulteriori assegnazioni finanziarie a domande di sostegno utilmente collocate nella graduatoria definitiva approvata, utilizzando le disponibilità finanziarie conseguenti a provvedimenti di revoca o a rinunce" (articolo 11.2).

39	<p>In molte aree marginali dell'Appennino Piemontese, caratterizzate dall'estremo frazionamento catastale, sono presenti numerose aree incolte, abbandonate o silenti (ossia terreni incolti o abbandonati di cui non è noto o non si trova in quanto morto, emigrato ecc...il proprietario).</p> <p>La legge regionale piemontese n° 21/2016 permette ai comuni di prendere in gestione tutti questi terreni di cui non è noto o rintracciabile il proprietario.</p> <p>Ai fini del bando si chiede, quindi, se i terreni senza proprietario possono entrare in una costituenda associazione forestale o no e, in caso affermativo, essendo in disponibilità dell'ente pubblico, se sono considerate aree forestali pubbliche. In ogni caso si chiede come queste particelle catastali devono essere "gestite" con i modelli 3 e 4 allegati al bando.</p>	<p>Per le finalità del bando, le aree descritte sono considerate superfici forestali pubbliche. La fattispecie è disciplinata, oltre che dalla citata legge L.R. 2 novembre 2016, n.21, dalla Legge 4 agosto 1978, n. 440 <i>"Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate"</i>, e dal D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 <i>"Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"</i> art. 12 commi 3 e 4, in tema di definizioni e disposizioni relative ai terreni silenti. Ai sensi del bando, tali aree possono entrare in una costituenda associazione forestale. Al riguardo, il soggetto beneficiario dovrà presentare idonea documentazione attestante il loro conferimento/affidamento all'associazione costituenda da parte dell'Ente pubblico, compilando, altresì, i modelli di cui agli allegati n° 3 e n° 4. Il modello 4, in particolare, dovrà essere sottoscritto dal rappresentante dell'associazione costituenda che dovrà indicare gli estremi dell'atto di conferimento/affidamento delle superfici.</p>
40	<p>Un'associazione raduna più di 450 proprietari per una superficie forestale di circa 2.200 ha, quasi tutti boscati. Per partecipare al bando, basta la firma del Presidente o devono firmare tutti i soci, particella per particella (NB: sono più di 5.000 particelle catastali!). Allego lo Statuto. Se non è sufficiente la firma del Presidente, quali funzioni deve avere il Presidente dell'Associazione per firmare per tutti i soci, sia adesso che entro i 60 gg dall'eventuale finanziamento?</p>	<p>Per partecipare al bando occorre presentare la documentazione così come indicata agli articoli 9 e 10 del bando. Nel caso rappresentato di associazione già costituita, il cui statuto prevede che gli scopi sociali siano perseguiti anche <i>"mediante la promozione e lo sviluppo di attività agro-silvicole finalizzate al recupero e alla valorizzazione dei territori attualmente in stato di degrado o di abbandono nel rispetto dell'ambiente naturale"</i> gli allegati nn.1,3,5,6,7 devono essere compilati a cura del rappresentante legale del soggetto beneficiario, mentre l'allegato n.4 deve essere compilato a cura del singolo soggetto coinvolto nel progetto.</p> <p>Qualora il soggetto beneficiario sia una forma associativa o consortile costituenda, ai sensi dell'art. 7 del bando <i>"la domanda di sostegno deve essere accompagnata da una scrittura privata contenente l'impegno da parte dello stesso a costituirsi nel termine di 60 giorni dalla notifica di ammissibilità del beneficio. Tale condizione deve essere soddisfatta per la realizzazione di entrambi gli interventi previsti dall'art.3.3 del presente bando"</i>.</p> <p>Anche nel caso di associazione costituenda, comunque, è prevista la presentazione degli allegati sopra richiamati, ivi compreso l'Allegato 4 (da compilarsi a cura di ciascun soggetto coinvolto)</p>

41	<p>Posso rispondere a questo bando mediante un'associazione francese 1901?</p> <p>L'obiettivo dell'associazione è preservare l'ambiente e in particolare il suolo.</p> <p>Ad oggi abbiamo sviluppato due edizioni di "map" la manifestazione d'architettura del paesaggio per sensibilizzare il pubblico sui temi dell'albero e della terra nutrice. Vorremmo esportare questo festival annuale anche in Italia ed in particolare in Sardegna.</p> <p>Inoltre un nuovo progetto associativo è quello di gestire un'area boschiva di impianto naturale in Sardegna.</p>	<p>In merito al primo quesito la risposta è positiva. Un'associazione francese 1901 può partecipare al bando.</p> <p>Ovviamente, ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno devono ricorrere tutte le condizioni previste dal bando stesso.</p> <p>Le informazioni fornite per rappresentare le due proposte progettuali non consentono di esprimere un giudizio compiuto sulla adeguatezza delle stesse alle previsioni del bando.</p> <p>Sarà, quindi, la Commissione prevista all'articolo 11 che in sede di selezione delle domande, valuterà nel merito i documenti trasmessi.</p>
42	<p>In riferimento al Bando in oggetto, si inoltra il seguente quesito in merito alle proposte progettuali per il solo Intervento 1 "Animazione territoriale per la promozione della gestione sostenibile e la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali di proprietà privata, pubblica e collettiva, conformemente alla sezione 2.6 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020".</p> <p>Poiché l'obiettivo dell'Intervento 1 è l'aggregazione di maggior soggetti possibili, è evidente che il predetto criterio C.1 non può essere applicato, allo stesso modo, per proposte progettuali che riguardano solo l'intervento 1 e per quelle che riguardano l'intervento 2 "Costituzione e prima gestione di forme associative o consortili".</p> <p>Infatti si precostituirebbe un ingiustificato vantaggio per le proposte progettuali riguardanti l'intervento 2 (aggregazioni già esistenti di numerosi soggetti), rispetto a quelle candidate per il solo intervento 1, previsto proprio per accrescere, nel corso dello svolgimento del progetto, il numero di soggetti coinvolti mediante le attività di animazione.</p> <p>In conclusione: il criterio "C.1: Capacità di aggregazione dei soggetti coinvolti nella proposta progettuale", di cui all'Allegato 8 - Criteri di selezione, in che modo viene applicato nel caso di proposta progettuale relativa al solo Intervento 1?"</p>	<p>Come riportato all'art 3.2 del bando "l'obiettivo del Sottopiano 3 del Piano Operativo Agricoltura – FSC 2014-2020 è promuovere la creazione di nuove strutture associative o consortili per la gestione delle proprietà silvo-pastorali...".</p> <p>In ogni caso anche per quanto riguarda l'azione 1 di cui all'art. 3.3 del bando, il criterio C.1 sarà applicato in base al numero di soggetti proprietari/gestori coinvolti nella proposta progettuale.</p>

43	<p>Relativamente ai titoli di possesso, l'Allegato 4 prevede l'elenco dei fogli e particelle dei terreni interessati al progetto. Se questo è possibile per le aziende private diventa alquanto complicato per i soggetti pubblici in quanto le amministrazioni comunali detengono migliaia di ettari (di conseguenza diverse centinaia di particelle catastali) e pertanto diventa improponibile elencarle tutte. Si chiede se è possibile solo il totale della superficie e presentare una dichiarazione del legale rappresentante (Sindaco) che attesti il titolo di possesso dei suoli oggetto di intervento o, in subordine, l'elencazione dei soli fogli di mappa.</p>	<p>Relativamente ai titoli di possesso nell'allegato 4 deve essere inserito o allegato l'elenco di tutti i fogli e le particelle dei terreni interessati dal progetto. Nel caso in cui sia coinvolta l'intera superficie di un foglio catastale è sufficiente inserire il solo riferimento al foglio.</p>
44	<p>Poiché si parla di associazione da "costituire", oltre all'Allegato 3 è obbligatorio compilare anche l'Allegato 4?</p>	<p>L'allegato 4 deve essere compilato da ciascun soggetto coinvolto nella proposta progettuale, anche nel caso in cui si tratta di associazione "da costituire".</p>
45	<p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio (Allegato 2) relativamente alla voce "Aree interne oggetto di Strategia Nazionale" è possibile inserire le superfici dei comuni la cui strategia è stata approvata dal comitato ed è attualmente in attesa di DGR?</p>	<p>Il punto B.4.2 prevede un punteggio specifico proporzionato alla superficie ricadente nelle Aree interne oggetto di Strategia Nazionale. Nel caso di specie sarà compito della Commissione valutare la documentazione esibita al fine di attribuire o meno il relativo punteggio.</p>
46	<p>Si chiedono alcune informazioni riguardo le modalità di partecipazione come forme associative consortili, in merito al criterio A e a quanto previsto dall'art. 2 (soggetti beneficiari) si chiede di chiarire se la partecipazione di associazioni o organizzazioni di categoria, o settore sia condizione indispensabile per l'attribuzione del relativo punteggio (n.2 punti). Si chiede perciò di chiarire se per quanto previsto dal criterio 1 quest'ultime (le associazioni di categoria) possono partecipare anche autonomamente.</p>	<p>Le associazioni e organizzazioni di categoria/settore ai sensi dell'art.2 del bando sono considerati soggetti beneficiari, per cui possono partecipare al bando. A tali soggetti viene attribuito il punteggio previsto al punto A.1 dell'allegato 8.</p>
47	<p>Si chiede se al punto C.1 dell'allegato 8 vengano conteggiati anche i comproprietari di uno stesso bene come soggetti coinvolti anche al fine della valutazione dell'aggregazione.</p>	<p>Per l'attribuzione del punteggio di cui all'allegato 8 punto C.1 del bando nel caso di comproprietari sarà considerato il solo proprietario delegato.</p>

48	<p>Un progetto può/deve proporre l'animazione per favorire l'ingresso di nuovi soci nell'associazione/consorzio per aumentare i boschi da gestire e favorire l'accorpamento fondiario, aree che poi dovranno essere esse stesse oggetto di pianificazione se si presenta un progetto punto 2 dell'articolo 3.3. Si chiede se nell'idea progettuale possono già essere ricomprese le spese tecniche per la pianificazione delle aree che entreranno nei termini previsti dal progetto, ma dopo l'ammissione al finanziamento. In altre parole si vuol sapere se ad una prima area costituita di X ettari si è già sicuri che, costituita l'Associazione e fatta l'animazione, oltre agli X ettari già sicuri presentati in domanda è possibile già contabilizzare gli Y ettari che si aggiungeranno a breve. Ovviamente, se gli ha saranno meno di quelli preventivati, le spese tecniche per la pianificazione assegnate in più saranno decurtate.</p>	<p>Si ribadisce che le finalità del bando coincidono con l'allargamento della base sociale e l'aumento delle superfici gestite e di ciò la Commissione terrà conto nella valutazione complessiva del progetto. Resta inteso che l'assegnazione dei punteggi sarà vincolata alle aree e ai soggetti per i quali saranno presentati tutti i documenti e le informazioni previste dal bando.</p>
49	<p>Nella FAQ n. 4 (risposta) è riportato "Nulla vieta, però, che i soggetti coinvolti all'interno dell'associazione siano portatori di contributi aggregativi utili alla filiera. Essi, però, non concorrono all'attribuzione dei punteggi di cui all'allegato 8", tuttavia tali soggetti non possono essere inseriti nell'allegato 3 e non hanno le caratteristiche per compilare l'allegato 4. Quale documento attesta l'adesione alla forma associativa di soggetti non proprietari o gestori di superfici silvo-pastorali?</p>	<p>Si ribadisce che la partecipazione all'interno dell'associazione di soggetti non proprietari o gestori di superfici silvo-pastorali (FAQ n.4) non è rilevante ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'allegato 8. Al riguardo il bando non prevede espressamente il coinvolgimento di soggetti diversi dai possessori di superfici boschive.</p>
50	<p>Le seguenti forme associative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rete di Enti locali che hanno deliberato con i Consigli Comunali l'adesione al Patto dei Sindaci e successivamente hanno sottoscritto una convenzione per la costruzione di una Rete con lo scopo di redigere un PAESC, individuando un ente capofila; - Unione di comuni con legale rappresentante. <p>Possono essere considerate forme associative già costituite e pertanto soggetti beneficiari? In caso affermativo, resta valida la risposta alla FAQ 10 "In merito alla documentazione richiesta alla lettera C dell'art.10 del bando, si conferma che nel caso di partecipazione all'associazione da parte dei Comuni è necessario allegare copia della delibera del consiglio comunale" oppure è sufficiente un documento</p>	<p>Il bando prevede, ai sensi dell'articolo 2, che i soggetti beneficiari siano le <i>"forme associative o consortili costituite (o costituende) da soggetti proprietari o gestori di superfici silvo-pastorali pubbliche, private, collettive, comprese le loro associazioni e organizzazioni di categoria/settore"</i>.</p> <p>Eventuali specificità saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione prevista dall'articolo 11 del bando sulla base di adeguata documentazione che verrà presentata a corredo della domanda di sostegno.</p>

	redatto dall'ente capofila o dal legale rappresentante? In riferimento all'allegato 4 invece, questo dovrà comunque essere redatto da tutti i comuni aderenti alla convenzione o all'unione?	
51	Il Comune di può partecipare al bando, ritenuto che ha affidato la "gestione" dei beni silvo-pastorali alla Comunità Montana "....." e che tale delega è ancora in atto?	Si veda la FAQ con id 50.
52	E' possibile candidarsi con un progetto che prevede NON l'affidamento della gestione dei boschi ad associazione esterna, bensì la sola certificazione dei boschi medesimi?	Gli interventi finanziati dal bando sono quelli previsti dall'art 3.3. Per quanto concerne la certificazione si rinvia a quanto riportato nella FAQ con id 35.
53	In riferimento al Bando in oggetto, si inoltra il seguente quesito. I soggetti beneficiari proprietari di superfici silvo-pastorali devono formalizzare con una scrittura privata l'impegno a costituirsi nel termine di 60 giorni dalla notifica di ammissibilità al bando (art.7 del bando). Nel caso di ammissione a finanziamento e di costituzione di ATS (Associazione Temporanea di Scopo), si chiede se l'ATS può essere costituita, oltre che dai soggetti beneficiari, proponenti e firmatari della scrittura privata di cui sopra, anche dai soggetti identificati nella proposta progettuale come "fornitori di servizi".	Si vedano le FAQ con id 4 e id 49.
54	Data la situazione di emergenza Covid19 che impedisce gli spostamenti se non per motivi di necessità e quindi limitando la possibilità di consegnare personalmente le buste, si chiede se per la consegna entro i termini previsti dal bando (14 dicembre) fa fede il timbro postale del corriere utilizzato per l'invio delle buste.	Ai sensi dell'articolo 9 del bando, le domande trasmesse dai soggetti beneficiari, tramite corriere o mediante consegna a mano, dovranno pervenire all'Amministrazione entro i limiti temporali previsti dal bando stesso.
55	In relazione all'articolo 10 punto D "Nel caso di partecipazione di Enti pubblici occorre allegare copia degli atti deliberativi di approvazione alla partecipazione del presente bando" si chiede se è valida una Delibera di Giunta che approva la partecipazione al bando in oggetto.	In relazione all'articolo 10 punto D per la partecipazione al bando si ritiene che sia necessaria la delibera di approvazione del Consiglio comunale.

56	E' possibile inserire nella proposta progettuale anche la futura annessione all'associazione costituenda di terreni non contigui, appartenenti a Comuni diversi all'interno del territorio della Valle e di terreno di natura agricolo/pascolivo?	Ai sensi dell'art. 7 del bando <i>"le aree oggetto di intervento possono riguardare superfici agricole/pascolive intercluse e/o contigue, fino ad un massimo del 50% della superficie a "bosco o aree assimilate a bosco"</i> .
57	E' possibile inserire nella proposta progettuale per le aree agricole/pascolive interventi di recupero ai fini dell'attivazione di sperimentazioni di attività agricole (es vitigni di alta quota o erbe officinali) e lo sviluppo di filiere produttive?	Nei limiti previsti dall'articolo 7, nella proposta progettuale è possibile inserire i contenuti di cui all'allegato 2 del bando coerenti con le finalità e gli obiettivi esplicitati dall'articolo 3 del bando stesso.
58	Per i terreni appartenenti a più proprietari viene calcolato il numero complessivo di titolari ai fini del punteggio categoria C (C1)?	Si rinvia a quanto riportato nella FAQ con id 47.
59	Nel consorzio costituendo può entrare un'impresa non proprietaria di superfici boscate ma importante per lo sviluppo della filiera forestale?	Si vedano le FAQ con id 4 e id 49.
60	Per il calcolo del punteggio, se c'è un corpo minimo di almeno 30 ha di superficie, possono essere inseriti altri corpi di superficie inferiore?	Si veda la FAQ con id 9.
61	L'ente che presenta la domanda al DM 22 aprile 2020 è un Consorzio Forestale, ente di diritto privato con attività esterna e iscrizione al registro imprese. E' partecipato da 7 Comuni che hanno aderito con delibera di Consiglio Comunale e secondo i patti consortili hanno affidato al Consorzio i propri territori forestali, attraverso un documento Convenzione Inventario che indica il dettaglio dei territori affidati, che il Consorzio gestisce autonomamente con l'impegno di rendicontazione, oltre agli obblighi di informazione statutaria all'assemblea dei soci. Il Consorzio pertanto elabora e produce un progetto che sottopone all'assemblea dei soci, senza che siano necessari ulteriori atti dato che i territori su cui opera il progetto sono già nella disponibilità del Consorzio in quanto ente gestore	

	<p>quesito:</p> <p>a) I Comuni soci possono/debbono essere indicati nel progetto e per ognuno di essi compilato l'allegato 4, dato che la loro partecipazione è implicita nel progetto consortile ma non legata espressamente al territorio di cui sono proprietari ma che è già nella gestione del Consorzio?</p> <p>b) se i comuni vengono indicati come partecipanti (ma non gestori) è necessaria la delibera di Consiglio Comunale per l'adesione a questo progetto secondo l'art. 10 punto D, stante (ripetizione) che la gestione del territorio è già affidata al Consorzio a prescindere da questo progetto?</p>	<p>a) Si veda la FAQ con id 14;</p> <p>b) Si vedano le FAQ con id 10, 50 e 55.</p>
62	<p>Nel piano finanziario occorre allegare preventivi o fare un calcolo/stima dell'intervento?</p>	<p>Nel piano finanziario di cui all'art. 7 del bando occorre effettuare l'indicazione dei costi necessari per l'implementazione del progetto.</p>
63	<p>In considerazione del fatto che fra gli interventi di animazione, sensibilizzazione e informazione è ricompreso anche lo sviluppo di attività imprenditoriali per la creazione di nuove imprese, sviluppo filiere locali e certificazione forestale si chiede se è possibile richiedere il finanziamento per la progettazione di mirati interventi formativi ed anche per lo svolgimento dell'attività formativa.</p>	<p>La Commissione prevista dall'articolo 11 del bando sulla base di adeguata documentazione che verrà presentata a corredo della domanda di sostegno valuterà le attività progettuali nei limiti previsti dalle finalità e dagli obiettivi di cui all'art 3 del bando nonché dalle spese ammissibili di cui all'art. 8.</p>
64	<p>Due privati (fratelli) sono entrambi amministratori al 50% di una srl proprietaria e affittuaria di superfici boscate. Inoltre, uno di loro è anche proprietario di altre superfici non afferenti alla srl e l'altro è legale rappresentante di un'azienda di trasformazione del legno. In riferimento all'allegato 4 è possibile che, per le superfici della srl, venga presentato da entrambi (quali amministratori della srl) indicando ovviamente lo stesso numero di particelle? Oppure è necessaria la dichiarazione di assenso da parte di uno di loro nei confronti dell'altro? Tenendo conto però che entrambi hanno intenzione di aderire alla forma associativa, uno in qualità di proprietario terriero e l'altro in qualità di legale rappresentante dell'azienda di trasformazione.</p>	<p>Nel caso di partecipazione da parte di comproprietari si veda la FAQ con id 24. Eventuali altre specificità saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione prevista dall'articolo 11 del bando sulla base di adeguata documentazione che verrà presentata a corredo della domanda di sostegno.</p>

65	<p>In riferimento all'accordo da stipulare tra le parti, al fine di impegnarsi a costituire l'associazione entro 60 giorni dalla notifica di approvazione del finanziamento, è consigliabile inserire solo i soggetti proprietari e gestori di superfici boscate oppure inserire anche gli enti fornitori di servizi e parti della filiera che si andrà a creare (es. ditte boschive, aziende di trasformazione, tecnici forestali, etc..) che intendono aderire alla forma associativa? Vi sono particolari adempimenti da riportare in tale accordo?</p>	<p>Il bando prevede, ai sensi dell'articolo 2, che i soggetti beneficiari siano le <i>“forme associative o consortili costituite (o costituende) da soggetti proprietari o gestori di superfici silvo-pastorali pubbliche, private, collettive, comprese le loro associazioni e organizzazioni di categoria/settore.</i></p> <p>In conformità a quanto sopra, gli impegni che la forma associativa costituenda assume, come espressamente previsto dal bando stesso, riguardano la conferma del numero dei soci e degli ettari di superficie boscata dichiarati in sede di presentazione della domanda, i quali saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione prevista all'articolo 11. L'eventuale coinvolgimento di altri soggetti, non espressamente previsti dal bando, non comporta alcun impegno da parte del soggetto beneficiario.</p>
66	<p>In caso di avvenuto finanziamento, la forma associativa potrebbe dover chiedere un prestito per anticipare le spese connesse alle attività riportate nel progetto. I costi relativi al prestito (interessi) possono essere coperti da qualcuna delle tipologie di spesa ammissibili a finanziamento?</p>	<p>Per quanto riguardo i costi ammissibili si prenda a riferimento il prospetto finanziario di cui all'allegato 7 del bando.</p>
67	<p>Essendo un'associazione costituenda, è possibile omettere negli allegati le informazioni relative all'indirizzo della sede legale e all'indirizzo email e pec, che saranno definite in fase di costituzione dell'associazione?</p>	<p>In caso di associazione costituenda, tutti gli allegati devono essere compilati con le informazioni richieste e possono essere momentaneamente riferite anche al rappresentante legale.</p>
68	<p>Una grossa area boscata nell'Appennino da visura catastale risulta di proprietà di un'ASL (Azienda Sanitaria Locale) che, nell'ordinamento giuridico italiano, è un ente pubblico locale. Si chiede pertanto se tali aree sono considerate superfici pubbliche ai sensi del bando.</p>	<p>Si veda la FAQ con id 15.</p>
69	<p>Un comune ha in affitto delle proprietà private per 19 anni: tali proprietà sono considerate pubbliche o private?</p>	<p>Si ribadisce che ai fini del presente bando sono considerate superfici pubbliche le superfici appartenenti a Enti pubblici territoriali (Stato, Regioni, Province, Comuni, Aree metropolitane, Comunità Montane).</p>

70	<p>Si chiedono chiarimenti riguardo il punto 7.3 del bando in oggetto: il requisito della contiguità di superficie boschiva (di almeno 30 ha)</p> <p>1) va inteso come requisito minimo ossia è sufficiente che almeno due soggetti del raggruppamento condividano una superficie contigua di almeno 30 ha</p> <p>2) va inteso nel senso che tutti i soggetti del raggruppamento devono condividere una unica superficie contigua di almeno 30 ha</p> <p>Esemplificando ho una associazione di 5 soggetti (A, B, C, D, E)</p> <p>A,B,C sono territorialmente contigui tra di loro e possono contare su una superficie boschiva contigua di 50 ha;</p> <p>D,E sono territorialmente contigui tra di loro e possono contare su un'altra superficie boschiva contigua di 30 ha.</p> <p>Anche se appartenenti allo stesso comprensorio, non vi è contiguità territoriale tra i gruppi (A,B,C) e (D,E)</p> <p>Si chiede se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla luce della prima interpretazione, i 2 gruppi possano partecipare insieme come unico raggruppamento; - alla luce della seconda interpretazione, i 2 gruppi debbano partecipare separatamente. 	<p>Si vedano le FAQ con id 5 e id 9.</p>
71	<p>In merito al bando in oggetto, si chiede se per la partecipazione al bando in una forma Associativa con protocollo di intesa (in forma di ATS) , dove comunque l'ente si riserva il monitoraggio e la vigilanza, può bastare la delibera di giunta come atto di indirizzo del Comune che mette a disposizione delle aree boschive, sia per l'azione 1 e 2, riservandosi la delibera del Consiglio Comunale in caso di approvazione.</p>	<p>Si rinvia a quanto riportato nelle FAQ con id 10 e id 55.</p>